SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 1992.

Esecutività delle mappe relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967 col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Catania-Fontanarossa;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 agosto 1974, concernente la dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone confinanti con l'aeroporto di Catania-Fontanarossa;

Viste le mappe di cui all'art. 715-*ter* del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa;

Considerato che le predette mappe, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* sono state depositate in data 10 aprile 1991 negli uffici dei comuni di Catania, Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia e Paterno;

Considerato che dell'avvenuto deposito è stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1991 nel quale è stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater* della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che si è reso necessario rinnovare il deposito delle mappe in data 3 agosto 1991 negli uffici del comune di Catania, poiché il citato comune non aveva provveduto ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a suo carico;

Considerato che del rinnovato deposito delle mappe è stata data notizia ai sensi dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 181 del 3 agosto 1991 nel quale è stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizioni, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e dal decreto ministeriale 12 giugno 1967 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato altresì che si è reso necessario successivamente rinnovare il deposito delle mappe anche in data 28 gennaio 1992 negli uffici del comune di Belpasso poiché il citato comune aveva fatto conoscere di non aver potuto adempiere in tempo utile a quanto di competenza;

Considerato che del rinnovato deposito presso il comune di Belpasso è stata data notizia ai sensi dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1992 nel quale è stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizioni, da parte di chiunque vi avesse interesse alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 non sono state proposte opposizioni nei termini di legge;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

93A0362

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1993.

Autorizzazione alla Prudential vita S.p.a., in Milano, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 con il quale la società Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 19 dicembre 1991 e le successive integrazioni, con la quale la Prudential vita S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 222436 del 20 luglio 1992 e n. 224733 del 16 dicembre 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La società Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0363

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Petralia Sottana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Petralia Sottana è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Petralia Sottana è accertato per il giorno 28 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 16 gennaio 1993

Il Ministro GORIA

93A0381

DECRETO 16 gennaio 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taormina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Taormina è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio,

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taormina è accertato per il giorno 7 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1993

Il Ministro GORIA

93A0382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1992

Scioglimento della società cooperativa «Educativa S. Maria della Misericordia», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile,

Considerato che dalle risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma nei confronti della società cooperativa «Educativa S. Maria della Misericordia», con sede in Roma, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta.

Art. 1.

La società cooperativa «Educativa S. Maria della Misericordia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Alfio Grassi in data 2 dicembre 1982, repertorio n. 10223, registro società n 218 83, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art 2.

Il dott Giovanni Ziaco, nato a Roma 18 luglio 1962, residente in via Alberico II, 35 - 00193 Roma, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro CRISTOFORI

93A0380

DECRETO 14 gennaio 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio cooperativa a r.l. denominato «Cooperative agricole riunite», in Cepagatti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo in data 4 agosto 1992 relativa alla socità cooperativa Consorzio cooperativa a r.l. denominato «Cooperative agricole riunite», con sede in Cepagatti (Pescara), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La socità cooperativa Consorzio cooperativa a r.l. denominato «Cooperative agricole riunite», con sede in Cepagatti (Pescara), costituita per rogito notaio Nicola D'Ambrosio, repertorio n. 87350 in data 2 maggio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Carlo Martino, via Città della Pieve n. 19 - 00191 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0364

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Lecce.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi 4 ottobre 1992 nella provincia di Lecce;

grandinate 11 ottobre 1992 nella provincia di Bari;

grandinate 12 ottobre 1992 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

grandinate dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi;

grandinate del 12 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Grumo Appula.

Lecce:

venti impetuosi del 4 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alessano, Andrano, Giurdignano, Minervino di Lecce, Otranto, Poggiardo, Salve, Tricase, Uggiano La Chiesa;

venti impetuosi del 4 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Alessano, Andrano, Giurdignano, Minervino di Lecce, Otranto, Poggiardo, Salve, Sternatia, Tricase, Uggiano La Chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0384

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, all'art. 132 — relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia — e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

«Art. 132 — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 dicembre 1992

Il rettore

93A0368

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università,

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 21 dicembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio del 12 maggio 1992, del senato accademico del 19 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue.

Art. 1.

Il testo dell'art. 26, relativo al corso di laurea in economia e commercio di Foggia, è modificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

agricoltura e sviluppo economico;

analisi e contabilità dei costi,

calcolo delle probabilità,

cartografie tematiche,

contabilità nazionale,

controllo statistico della qualità;
diritto agrario;
diritto civile;
diritto degli enti locali;
diritto del mercato finanziario;
diritto della previdenza sociale;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle assicurazioni;
diritto dell'economia;
diritto penale commerciale;
diritto regionale;
diritto scolastico;
diritto tributario penale;
diritto urbanistico;
economia aziendale;
economia aziendale dell'innovazione;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia del lavoro;
economia delle aziende di pubblici servizi;
economia delle aziende pubbliche;
economia dell'impresa;
economia matematica;
economia e politica dell'ambiente;
economia industriale;
economia regionale;
elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
finanza aziendale;
geografia applicata;
geografia dello sviluppo regionale;
geografia politica ed economica;
geografia urbana e territoriale;
legislazione dello sviluppo del Mezzogiorno;
lingua russa (triennale);
matematica per l'economia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
metodi di ottimizzazione;
metodi numerici;
organizzazione aziendale;
politica aziendale;
politiche demografiche;
programmazione economica;
ragioneria bancaria e assicurativa;
relazioni industriali;
revisione aziendale;
ricerca operativa;
sistemi di informazione e di controllo;
sociologia generale;
statistica aziendale;
statistica economica;
statistica industriale;
storia della banca;
storia della finanza pubblica;
storia dell'industria;
tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
teoria dello sviluppo economico;
teoria dei campioni;
teoria dei sistemi;
teoria statistica delle decisioni.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 20 ottobre 1992

Il rettore

93A0366

UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1992.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, recante norme sul «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia»;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1990, riguardante la costituzione del collegio cui spetta l'approvazione dello statuto dell'Università per stranieri, a norma dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 168 del 1989;

Viste le deliberazioni del collegio predetto in data 9 luglio 1992 e 16 settembre 1992, con le quali è stato approvato lo statuto dell'Ateneo, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 1992;

Vista la nota prot. n. 4992 del 25 novembre 1992, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha formulato suggerimenti in ordine a talune disposizioni del citato statuto;

Vista la deliberazione in data 3 dicembre 1992 del collegio sopramenzionato, con cui sono stati in larga parte recepiti tali suggerimenti;

Visto il parere favorevole sul testo emendato, espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 dicembre 1992;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università per stranieri di Perugia allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Perugia, 15 dicembre 1992

Il rettore: SPITELLA

ALLEGATO

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

STATUTO

Titolo I
GENERALITÀ

Art. 1.
Denominazione e scopi

1. L'Università per stranieri di Perugia, di seguito denominata «Università», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 e riordinata con legge 17 febbraio 1992, n. 204, svolge attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della realtà italiane in tutte le loro espressioni.

2. L'Università è istituto superiore statale ad ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

Art. 2.
Natura giuridica

1. L'Università è istituzione dotata di personalità giuridica e, in conformità con le norme stabilite per le università italiane dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Essa si dà ordinamento autonomo con il presente statuto e con il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo, il regolamento degli studenti, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e i regolamenti relativi alle strutture scientifiche e didattiche e per il personale tecnico e amministrativo.

Art. 3.
Patrimonio

1. L'Università trae i mezzi necessari al proprio funzionamento:

a) dai trasferimenti dello Stato;

b) dai contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

d) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è notificato annualmente nel programma generale dei corsi.

Titolo II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.
Individuazione degli organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università:

a) il rettore;

b) il consiglio accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il senato degli studenti.

Art. 5.
Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Al rettore sono attribuiti:

a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e di dare esecuzione ai loro deliberati;

b) la vigilanza sul funzionamento dei servizi dell'Università, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

c) l'esercizio dell'autorità disciplinare su tutto il personale dell'Università, nei limiti fissati dalla legge;

d) il compito di curare l'esatta osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) la rappresentanza dell'Università nella stipula di contratti e convenzioni;

f) la presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla legge;

g) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) l'adozione, in casi straordinari di necessità ed urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Università, in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50;

c) dai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,40;

d) da tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana;

e) da cinque rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

f) da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle facoltà attivate.

5. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* e le relative procedure di elettorato, nonché gli arrotondamenti all'unità della somma dei voti espressi dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

6. L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

7. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Il rettore nomina, con proprio provvedimento, un pro-rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora con il rettore nello svolgimento della sua attività. Il pro-rettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Art. 6.

Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

2. Spetta in particolare al consiglio accademico:

a) modificare lo statuto secondo le procedure apposite;

b) deliberare il regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22;

c) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo, di cui al successivo art. 23;

d) definire i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilità con le finalità istituzionali, e provvedere altresì, se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;

e) deliberare il regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24;

f) coordinare l'attività tra le facoltà e le altre strutture didattiche;

g) coordinare le attività tra i dipartimenti;

h) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;

i) approvare le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) esprimere al consiglio d'amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 26;

m) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Università partecipi per finalità didattiche o di ricerca;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle università da norme generali.

3. Il consiglio accademico è convocato in via ordinaria dal rettore almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

4. Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attività e per fornire indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.

5. Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

6. Il consiglio accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) i presidi delle facoltà attivate nell'Università;

d) cinque rappresentanti delle facoltà, eletti tra i professori di prima e seconda fascia;

e) tre rappresentanti delle facoltà, eletti tra i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

f) i direttori dei dipartimenti attivati;

g) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;

h) due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, eletti dalla categoria stessa;

i) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;

l) due rappresentanti degli studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di diploma di cui al successivo art. 12, comma 1, punto 6).

7. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d), e), g), h), i)* ed *l)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

8. Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.

9. Il consiglio accademico dura in carica tre anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende, nel rispetto dei principi di efficienza e di equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Università, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano connessione con le attività scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione, prima di decidere, deve acquisire il parere del consiglio accademico.

3. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, d'intesa con il consiglio accademico, ed il rendiconto consuntivo;

b) determinare, a carico del bilancio:

la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ad esaurimento, il cui onere è a carico del bilancio dell'Università, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

la misura dei compensi per i contratti di diritto privato previsti dal successivo art. 17, commi 2 e 3;

il corrispettivo delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile;

d) destinare le risorse ai servizi generali e sovrintendere al loro funzionamento;

e) esercitare le funzioni previste dalla legge per il governo del personale;

f) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Università partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera *m)*;

g) approvare i contratti e le convenzioni, ivi compresi quelli previsti dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 6, comma 2, lettera *d)*;

h) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 26;

i) esprimere parere sul regolamento generale di ateneo, sul regolamento didattico di ateneo e sul regolamento degli studenti, di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

f) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) un rappresentante della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana per ogni venticinque o per frazione superiore a quindici, in servizio all'atto dell'elezione, ed eletto dalla categoria;

i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

l) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro;

m) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

n) un membro nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.;

o) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;

p) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;

q) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;

r) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Perugia, od un suo delegato;

s) il presidente dell'azienda di promozione turistica di Perugia, od un suo delegato;

t) il presidente dell'organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato;

u) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Università con un contributo il cui ammontare minimo è fissato triennalmente dal consiglio di amministrazione.

5. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d), e), f), g), h)* ed *i)* e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

6. Fanno parte, altresì, del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma di cui al successivo art. 12, comma 1, punto 6), eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

7. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti o designati.

Art. 8.
Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università, relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso la stessa università.

2. Spetta, in particolare, al senato degli studenti esprimere parere in merito al regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24, nonché su questioni comunque attinenti l'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e di diritto allo studio, e su questioni concernenti l'organizzazione dei servizi didattici e di ogni altro servizio fornito dall'Università.

3. Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università per le attività formative di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Il senato degli studenti si compone di cinque membri eletti, in misura proporzionale al numero degli iscritti ai corsi di diploma di cui al punto 6, lettere *a), b)* e *c)*, dell'art. 12 del presente statuto, tra gli studenti dei medesimi corsi.

5. Due membri del senato degli studenti partecipano con voto deliberativo alle decisioni del consiglio di amministrazione concernenti la nomina dei rappresentanti in seno agli organismi per il diritto allo studio, di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. I criteri di ripartizione dei membri rispetto ai corsi di diploma attivati presso l'Università, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24.

7. Il senato degli studenti dura in carica un biennio.

Art. 9.
Incompatibilità

1. La disciplina delle incompatibilità è fissata, nel rispetto della vigente normativa, nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 10.
Strutture didattiche

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, l'Università è articolata in una facoltà di lingua e cultura italiana, nelle connesse scuole e nelle altre strutture didattiche previste, nel rispetto della vigente normativa in materia di ordinamenti universitari, nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22. L'ordinamento didattico della facoltà è definito secondo le procedure previste dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per i corsi contemplati dallo stesso articolo.

2. Gli organi direttivi delle strutture didattiche diverse dalla facoltà, nonché la composizione, i compiti e le modalità di costituzione degli organi stessi, sono definiti dal regolamento generale di ateneo.

3. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione e per l'attivazione di nuove facoltà, nonché le modalità per l'istituzione e l'attivazione di scuole e di altre strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 22.

Art. 11.
Facoltà di lingua e cultura italiana

1. La facoltà è la struttura di appartenenza dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, dei ricercatori, dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 204, e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla stessa legge n. 204/1992.

2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, i consigli dei corsi.

3. Il preside:

rappresenta la facoltà;

convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni;

vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;

esercita ogni altra funzione indicata nelle norme del presente statuto.

4. Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione; a parità di voti, risulta eletto, il più anziano in ruolo, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

6. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori universitari di ruolo che appartengono alla facoltà, dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento ai sensi dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, da tre rappresentanti dei ricercatori, da due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla stessa legge n. 204/1992 e da due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma. Partecipano, altresì, al consiglio di facoltà, con funzioni consultive, i professori a contratto nominati ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Le modalità di elezione del preside e delle rappresentanze di cui al precedente comma sono stabilite dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

8. Il consiglio di facoltà:

a) approva il regolamento di facoltà, contenente le norme di funzionamento della stessa;

b) provvede, relativamente ai professori di prima e seconda fascia, sentiti il consiglio di corso e di dipartimento:

1) alla dichiarazione di vacanza dei posti;

2) alla destinazione a concorso di posti;

3) alla chiamata;

4) alla richiesta di nuovi posti di ruolo;

5) alle altre questioni riguardanti le persone;

c) formula proposte al consiglio accademico in ordine alle risorse di personale e di mezzi necessari allo svolgimento delle attività didattiche;

d) elabora i programmi triennali di attività didattica della facoltà;

e) programma e coordina annualmente le attività didattiche e ne definisce le modalità di assolvimento da parte delle categorie di personale previste dai successivi articoli 16 e 17;

f) ripartisce i compiti ed il carico didattico tra i docenti di prima e seconda fascia e comandati ed incaricati ad esaurimento interessati ad attività didattiche aggiuntive;

g) provvede alla messa a concorso dei posti di ricercatore ed alla designazione del rappresentante della facoltà nella commissione di concorso, e determina annualmente gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni di ricerca e di quelle didattiche dei ricercatori;

h) determina annualmente i compiti e le modalità di esercizio delle attività degli addetti alle esercitazioni;

i) procede agli affidamenti ed alle supplenze, ai sensi della vigente normativa, ai professori di prima e seconda fascia, ai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento ed ai ricercatori confermati;

l) assume ogni altra determinazione prevista, in materia di affidamento di attività didattiche, dai successivi articoli 16 e 17;

m) formula proposte e fornisce pareri obbligatori in ordine:

alle modifiche del presente statuto e del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo, di cui al successivo art. 26;

al regolamento generale di ateneo, al regolamento didattico di ateneo ed al regolamento degli studenti, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente statuto, ed alle loro successive modifiche;

n) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalla vigente normativa.

9. Il consiglio di facoltà delibera:

a) con la partecipazione dei soli professori di prima fascia, relativamente alle materie di cui al precedente comma, lettere *b), e), f)* ed *i)*, qualora si riferiscano alla loro categoria;

b) con la partecipazione dei soli professori di prima e seconda fascia, relativamente alle materie di cui al precedente comma, lettere *b), e), f)* ed *i)*, qualora si riferiscano alla categoria dei professori di seconda fascia;

c) con la partecipazione dei soli professori di prima e seconda fascia e dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, relativamente alle materie di cui al precedente comma, lettere *e), f)* ed *i)*, qualora si riferiscano alle categorie dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

d) con la partecipazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, relativamente alle materie di cui al precedente comma, lettera *g)* e, qualora si riferiscano alla categoria dei ricercatori, alle materie di cui alla lettera *i)* dello stesso comma.

10. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli dei corsi alcune delle funzioni di propria competenza.

11. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera *a)*, 3) e 6), lettere *a)*, *b)* e *c)*. Essi durano in carica un triennio.

13. Essi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

c) professori a contratto:

d) ricercatori;

e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

14. Ciascun consiglio di corso è presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso.

15. I consigli dei corsi svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal consiglio di facoltà; tali funzioni possono riguardare anche l'organizzazione di corsi diversi da quelli indicati nel precedente comma 13.

16. I consigli dei corsi formulano, inoltre, pareri in ordine al regolamento didattico di ateneo, di cui al successivo art. 23, ed in ordine ad ogni aspetto dell'attività svolta nell'ambito del corso.

17. Le modalità di funzionamento dei consigli dei corsi sono stabilite dal regolamento dei corsi, approvato dai rispettivi consigli.

Art. 12.

Organizzazione della facoltà di lingua e cultura italiana

1. L'organizzazione didattica della facoltà prevede:

1) corsi per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiana in tutti i suoi aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero, così classificati:

a) corsi di lingua e cultura italiana, distinti in cinque gradi, i primi quattro dei quali di durata trimestrale, il quinto di durata semestrale. Le denominazioni, l'articolazione in indirizzi per i corsi di quarto e quinto grado, nonché i requisiti per l'ammissione a tutti i corsi sono definiti dal regolamento didattico di ateneo;

b) corsi straordinari per specifiche esigenze, con varia durata e con programmi di insegnamento particolari;

2) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane riservati a docenti in attività di servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie degli stati esteri;

3) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi hanno luogo presso l'apposita scuola di specializzazione istituita ai sensi della normativa vigente. I programmi dei corsi di specializzazione sono definiti dal Consiglio universitario nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

4) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;

5) corsi di formazione per insegnanti di lingua e cultura italiana, inviati all'estero per svolgere la loro attività in istituzioni scolastiche ed universitarie;

6) corsi di diploma universitario, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) corso di diploma di insegnamento di lingua e cultura italiana, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 204, destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine o di residenza;

b) corso di diploma di interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

c) corso di diploma di tecnico pubblicitario, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

7) corsi per studenti iscritti ad università di altri Stati, con programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti ai fini dei curricula delle università stesse;

8) corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico, riservati a cittadini stranieri e a cittadini italiani;

9) corsi specialistici di durata limitata nell'ambito dell'anno accademico, destinati a cittadini italiani e stranieri, per la presentazione e l'approfondimento di specifici aspetti e momenti della cultura italiana.

2. I corsi di cui al punto 1) del precedente comma, con gli eventuali relativi esami finali, possono essere svolti in sedi diverse da Perugia, in Italia e all'estero.

3. Le prove di accertamento cui devono sottoporsi i candidati per l'ammissione ai corsi di cui al punto 6 del precedente comma 1, nonché i titoli valutabili sia ai fini dell'ammissione, sia ai fini dello svolgimento dei corsi stessi, sono definiti dal regolamento didattico di ateneo di cui al successivo art. 23.

4. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui ai punti 1), lettera *a)*, 3), 4) e 6) del precedente comma 1, è disciplinato, nel rispetto delle norme sugli ordinamenti didattici universitari, dal regolamento didattico di ateneo, di cui al successivo art. 23; per i corsi di cui al punto 4) l'ordinamento è definito d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

5. L'articolazione e la durata dei corsi di cui ai precedenti punti 2), 4), 5) e 9) del precedente comma 1 sono determinate annualmente dal consiglio di facoltà, sentito, per gli aspetti finanziari, il consiglio di amministrazione.

6. Alla facoltà può essere affidata, dal consiglio accademico, l'esecuzione di corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, seminari e progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati.

7. L'Università svolge, altresì, anche mediante la creazione o la partecipazione a consorzi, attività di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua e della cultura italiana, a seguito di sessioni di esame svolte nella propria sede o in altre sedi, in Italia ed all'estero.

8. Per quanto concerne l'attività di cui al precedente comma, l'Università con deliberazione del consiglio accademico può creare apposita struttura, la cui organizzazione è demandata al regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

Art. 13.

Strutture di ricerca

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di ricerca, l'Università può essere articolata in dipartimenti.

2. Centri interdipartimentali e centri di servizio possono essere istituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione per fornire servizi di particolare complessità. Le modalità di costituzione e funzionamento dei suddetti centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

3. Particolari strutture possono essere costituite, anche in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, per attività di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi con convenzione o mediante la costituzione di consorzi.

4. Le strutture di cui ai precedenti commi sono dotate di autonomia di spesa.

Art. 14.

Dipartimenti

1. Il dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodi.

2. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti della ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

3. Al dipartimento afferiscono i professori universitari di prima e seconda fascia, i ricercatori, i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 204, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla stessa legge n. 204/1992, il personale tecnico e amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.

4. Le modalità per l'istituzione e l'organizzazione dei dipartimenti e per la loro disattivazione sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

5. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

6. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di detti organi; con la collaborazione della giunta, promuove le attività del dipartimento; vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di cui ai successivi articoli 22, 23, 24, 25 e 26; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle norme del vigente ordinamento universitario, dello statuto e dei regolamenti.

7. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

8. Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento di dipartimento.

9. Il direttore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo di seconda fascia, un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o di assenza; è coadiuvato da un segretario amministrativo, per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

10. L'incarico di segretario amministrativo è conferito dal consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'ateneo dell'area amministrativo-contabile in possesso dei requisiti richiesti, scelto secondo criteri e modalità previste dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 22.

11. Il consiglio di dipartimento dura in carica tre anni. Esso:

a) approva il regolamento di dipartimento contenente le norme relative al funzionamento degli organi del dipartimento stesso;

b) delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo.

12. Fanno parte del consiglio: i professori universitari di ruolo, i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, i ricercatori, il segretario amministrativo, una rappresentanza della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, una rappresentanza del personale non docente assegnato al dipartimento e, limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di quinto grado, alle scuole di specializzazione e ai corsi di diploma di cui al precedente art. 12, comma 1, punti 1), 3) e 6).

13. Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.

14. Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta.

15. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore del dipartimento. La sua durata in carica coincide con la durata del mandato del direttore.

16. Fanno parte della giunta: un professore di ruolo di prima fascia, un professore di ruolo di seconda fascia, un ricercatore, un docente comandato o incaricato ad esaurimento e il segretario amministrativo, con voto consultivo.

17. Le modalità di funzionamento della giunta e le modalità di elezione dei suoi componenti sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.

Art. 15.

Centri speciali

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attività didattico-scientifiche di formazione finalizzata, nonché per l'organizzazione e la gestione di complesse attività di studio e di ricerca, possono essere costituiti, su proposta del consiglio accademico e con deliberazione del consiglio di amministrazione, appositi centri speciali, aventi autonomia di spesa.

2. I criteri di istituzione dei centri, nonché gli organi e le funzioni dei centri stessi sono definiti nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

3. Le norme sul funzionamento dei centri sono stabilite dal regolamento dei rispettivi centri, approvato dai loro organi deliberanti.

Titolo II

PERSONALE DOCENTE, RICERCATORI ADDETTI ALLE ESERCITAZIONI DI LINGUA ITALIANA E PERSONALE A CONTRATTO

Art. 16.

Personale docente e ricercatori

1. Nell'Università prestano servizio:

1) professori universitari di prima e seconda fascia;

2) docenti comandati ed incaricati ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, trattenuti in servizio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

3) professori a contratto, secondo le procedure previste dall'art. 25 e dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

4) ricercatori universitari, i quali svolgono la loro attività per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

2. I docenti comandati e incaricati di cui al n. 2) del precedente comma svolgono l'insegnamento della disciplina loro affidata secondo le norme degli statuti vigenti al momento delle rispettive nomine. Ad essi possono essere conferiti dal consiglio di facoltà affidamenti e supplenze per discipline appartenenti al raggruppamento concorsuale cui afferisca la disciplina di nomina degli affidatari, ovvero per discipline di raggruppamenti affini definiti dal Consiglio universitario nazionale.

3. Ai ricercatori confermati possono essere conferiti affidamenti e supplenze di insegnamento, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 15 novembre 1990, n. 341.

4. Il consiglio accademico, su proposta del consiglio di facoltà e sentito il consiglio di amministrazione, può affidare a professori di ruolo dell'Università degli studi di Perugia, e con il loro consenso, incarichi di insegnamento curriculari, in aggiunta a quelli di titolarità, nel rispetto del disposto dall'art. 12 della legge 15 novembre 1990, n. 341. Tale affidamento è regolato da apposita convenzione.

Art. 17.

Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

1. Per l'assolvimento di compiti didattici integrativi presta, altresì, servizio la categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana. Ad essi possono essere conferiti con il loro consenso dal preside di facoltà, sulla base di criteri prefissati dal consiglio di facoltà, e nell'ipotesi in cui non si possa provvedere, nel corso dell'anno accademico, con docenti o ricercatori, affidamenti e supplenze di insegnamento, per corsi e periodi di tempo determinati, con esclusione dei corsi di diploma universitario e di specializzazione. Tali affidamenti e supplenze non danno diritto ad alcuna riserva di posti in concorsi o graduatorie di qualsiasi tipo.

2. Ove non sia possibile provvedere altrimenti, per l'attivazione di insegnamenti necessari per lo svolgimento delle attività derivanti dall'ordinamento speciale dell'Università il consiglio accademico, su proposta del consiglio di facoltà, può deliberare, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con cultori della materia in possesso dei requisiti stabiliti dal consiglio di facoltà.

3. Il rettore, su proposta del preside di facoltà, elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facoltà, può attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attività relative alle esercitazioni di lingua italiana:

a) a personale in possesso di diploma di laurea congiunto a diploma di preparazione o di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Università;

b) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3).

Art. 18.

Compiti conseguenti all'organizzazione scientifica e didattica dell'Università

1. In relazione all'organizzazione scientifica e didattica dell'Università, i professori di prima e seconda fascia, i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, i ricercatori e gli appartenenti alla categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana svolgono la loro attività, in conformità della normativa generale vigente, tenuto conto dei criteri indicati nel regolamento didattico di ateneo, di cui al successivo art. 23, in conformità al disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

Art. 19.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera *a)*, del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo;

b) certificati o attestati, secondo quanto stabilito nel regolamento didattico di ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera *b)*, ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;

c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;

d) diploma universitario, al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;

e) certificati riconosciuti ai fini dei *curricula* di Università di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;

f) certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12.

2. L'Università rilascia, altresì, attestati di frequenza agli iscritti che hanno frequentato uno dei corsi per i quali non è contemplato un esame finale, nonché agli iscritti che hanno frequentato corsi senza sostenere l'esame finale previsto al compimento dei corsi stessi.

Titolo V

STUDENTI

Art. 20.

Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti ai corsi dell'Università si estendono le disposizioni in materia di diritto allo studio, in quanto applicabili.

Art. 21.

Assistenza e attività sportive

1. L'Università promuove tutte le iniziative in favore dei propri iscritti, atte ad assicurare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi. A tale scopo elargisce borse e premi di studio, con deliberazione di apposita commissione nominata dal consiglio accademico, tenendo conto delle capacità, dei meriti e delle condizioni economiche degli studenti, ed avendo speciale riguardo agli studenti provenienti da Paesi che si trovino in particolari difficoltà economiche.

2. L'Università attua, altresì, altre forme di assistenza attraverso apposito centro denominato «Centro sociale universitario», con organi, funzioni e modalità operative da definirsi nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 22.

3. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti mediante la realizzazione di impianti sportivi o l'utilizzazione di impianti appartenenti ad altri enti o istituzioni.

4. Per i fini di cui al precedente comma, l'Università costituisce il comitato per lo sport universitario, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge 28 giugno 1977, n. 394.

5. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività possono essere affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo, sotto il controllo del comitato di cui al precedente comma. La relativa spesa grava sui fondi stanziati con leggi 28 giugno 1977, n. 394 e 3 agosto 1985, n. 429.

6. Gli studenti possono autogestire altre forme di attività, utilizzando fondi di diversa provenienza.

Titolo VI

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 22.

Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo fissa le norme relative:

1) all'organizzazione ed al funzionamento degli organi di governo dell'Università, di cui al titolo II del presente statuto;

2) ai criteri ed alle modalità di organizzazione delle strutture didattiche e scientifiche, di cui al titolo III del presente statuto;

3) ai criteri di istituzione ed alla definizione degli organi dei centri di cui ai precedenti articoli 12, ultimo comma, 15 e 21, commi 2 e 3;

4) ai criteri di istituzione ed alle modalità di funzionamento dei centri di servizi speciali di cui al successivo art. 27, comma 4;

5) alle procedure di elezione del preside di facoltà e di tutte le rappresentanze elettive in seno agli organi ed alle strutture previsti dal presente statuto;

6) alla disciplina della incompatibilità, di cui al precedente art. 9.

2. Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà e i consigli di dipartimento e, per quanto di propria pertinenza, il senato degli studenti.

3. Esso è emanato dal rettore, secondo le procedure fissate dall'art. 6, commi 6, 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 23.

Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'articolazione, la durata e le tabelle degli insegnamenti dei corsi previsti all'art. 12, comma 1, punto 1), lettera *a)*, punti 2), 3), 4), 5) e 6) del presente statuto, nonché di quelli istituiti a norma delle leggi 7 agosto 1990, n. 245 e 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli dei corsi e il senato degli studenti.

3. Esso è emanato dal rettore, con le modalità previste dall'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 24.

Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di convocazione e di funzionamento relativi al senato degli studenti, di cui al precedente art. 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi dell'Università nei quali, per legge o per statuto, sia prevista la loro presenza.

2. Il regolamento degli studenti è deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, ed emanato dal rettore con proprio decreto, secondo le procedure fissate dall'art. 6, commi 6, 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 25.

Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. I regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse, e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui all'art. 22 del presente statuto, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

2. Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture e trasmessi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, al consiglio accademico che, sentito il consiglio di amministrazione per quanto attiene agli aspetti di carattere amministrativo e contabile, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore. Il consiglio accademico può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 26.

Regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università, nonché le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università e dei singoli centri di spesa, a norma dell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Esso è deliberato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura indicata nell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Titolo VII

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 27.

Organizzazione e funzionamento delle strutture tecniche e amministrative

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università, in conformità con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate per divisioni, che si articolano in servizi. Le modalità di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle divisioni e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono fissati, nel rispetto delle vigenti norme sullo stato giuridico del personale tecnico ed amministrativo delle università e fatte salve le competenze demandate alla negoziazione decentrata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, in apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, elaborata d'intesa con il direttore amministrativo.

2. Nel rispetto del regolamento di cui al precedente comma e fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, il rettore provvede, con proprio decreto, su proposta del direttore amministrativo, all'assegnazione ed alla preposizione alle divisioni ed ai servizi del relativo personale.

3. I responsabili delle divisioni fanno riferimento al rettore e al direttore amministrativo.

4. Allo scopo di favorire l'espletamento di attività di particolare interesse, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizi speciali, con gestione accentrata.

5. I criteri di istituzione e le modalità di funzionamento di detti centri sono fissati dal regolamento generale di ateneo, di cui al precedente art. 22.

Art. 28.

Corsi di aggiornamento

1. Nel rispetto delle norme sulla contrattazione decentrata, l'Università istituisce annualmente, con fondi del proprio bilancio ovvero con fondi assegnati a tal fine dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da altri enti, corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

2. L'Università, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, favorisce altresì la frequenza, da parte del proprio personale tecnico e amministrativo, di corsi di aggiornamento organizzati da altre università ovvero da enti pubblici o privati, nonché la partecipazione a programmi di formazione istituiti a norma di disposizioni della Comunità economica europea.

3. Corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo possono essere istituiti dall'Università anche in collaborazione con altri atenei, da attuarsi mediante convenzione.

Art. 29.
Norma speciale sui concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali

1. Nei concorsi banditi dall'Università per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali di cui alla vigente normativa, possono essere previste prove di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 30.
Indennità di lingua

1. L'Università destina annualmente, a carico del proprio bilancio, una somma a titolo di indennità di lingua, da erogare al personale non docente.

2. I requisiti richiesti per fruire di detta indennità, nonché la misura ed i criteri di ripartizione della stessa sono definiti in sede di negoziazione decentrata, fermi restando i diritti già acquisiti dal personale non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

Titolo VIII

NORME FINALI, COMUNI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 31.
Anno accademico

1. L'anno accademico dell'Università inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Resta comunque salvo quanto previsto da norme dell'ordinamento universitario volte a soddisfare esigenze di carattere generale.

2. Tutti i mandati elettivi in seno agli organi centrali di governo dell'Università hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 32.
Validità delle deliberazioni

1. L'adunanza degli organi è valida, di norma, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto; il regolamento generale di ateneo, di cui al precedente art. 22, può prevedere deroghe a questa norma.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

3. Nessuno puo prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente.

Art. 33.
Pubblicità degli atti

1. Gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali dell'Università sono pubblici.

2. È garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università per stranieri, secondo le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 34.
Commissioni di disciplina

1. Per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, dei docenti comandati ad esaurimento e dei ricercatori, si applicano le norme vigenti in materia.

2. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti alle categorie ad esaurimento degli incaricati e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 204, e quelli nei confronti del personale tecnico ed amministrativo sono adottati dal rettore su proposta di commissioni di disciplina istituite, con apposita deliberazione, rispettivamente dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. La composizione, i compiti ed il funzionamento delle commissioni di cui al precedente comma sono stabiliti dal regolamento generale di ateneo, di cui al precedente art. 22, nel rispetto delle norme di carattere generale vigenti in materia; detto regolamento fissa anche i casi in cui l'irrogazione di sanzioni disciplinari debba essere preceduta dal parere del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione.

Art. 35.
Comitato per le pari opportunità

1. L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità tra uomo e donna, che promuove iniziative atte a favorire l'attuazione dei principi di parità.

2. I criteri e le modalità di istituzione di detto comitato sono fissati nel regolamento generale di ateneo, di cui al precedente art. 22, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.

Art. 36.
Attività di integrazione dei portatori di handicap

1. L'Università attua iniziative idonee a favorire l'autonomia lavorativa e di studio, nonché a realizzare l'integrazione dei portatori di handicap presenti tra il proprio personale o tra gli studenti.

Art. 37.
Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà, delle scuole e dei dipartimenti.

2. Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al consiglio accademico proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte, il consiglio accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

3. Le modifiche dello statuto sono disposte con decreto emanato dal rettore, secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 38.

Modifiche dei regolamenti

1. Le modifiche dei regolamenti contemplati dal presente statuto sono disposte con le medesime procedure previste per l'approvazione dei regolamenti stessi.

Art. 39.

Norma transitoria

1. La prima elezione del rettore, del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione ha luogo entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

2. Fino a tale data le funzioni di governo sono esercitate rispettivamente dal rettore, dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

3. Il consiglio della facoltà di lingua e cultura italiana si costituisce alle condizioni e nei tempi previsti dall'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 245; fino a tale momento, le sue funzioni sono esercitate dal comitato di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Entro trenta giorni dall'emanazione dello statuto sono istituiti i consigli di corso, di cui all'art. 11, comma 13, del presente statuto, ancorché privi della componente dei professori di prima fascia.

4. I consigli di corso sono rinnovati al momento della costituzione del consiglio della facoltà di lingua e cultura italiana.

5. All'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, il direttore dei corsi, di cui all'art. 11 dello statuto dell'Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, cessa dalle proprie funzioni; contestualmente entra a far parte del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione il presidente del comitato di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

6. Nella prima attuazione dello statuto e fino alla costituzione degli organi di governo da esso previsti nei titoli II e III, l'approvazione e le modifiche dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 24 spettano al consiglio accademico, sentiti il comitato e il consiglio di amministrazione; le modifiche del regolamento di cui al precedente art. 26 spettano al consiglio di amministrazione, sentiti il consiglio accademico ed il comitato. I regolamenti predetti sono emanati dal rettore, nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7. La costituzione degli organi di governo dell'Università previsti dal presente statuto è valida anche qualora venga a mancare l'elezione di uno o più rappresentanti di alcuna delle componenti, o in quanto il numero degli aventi diritto al voto in seno alle stesse componenti sia inferiore al numero degli eligibili, o in quanto per altre obbiettive circostanze si renda giuridicamente impossibile la nomina di detti rappresentanti.

8. Ai fini della regolare costituzione degli organi predetti, è comunque necessario che il numero dei membri non sia inferiore ai 4/5 del numero dei componenti previsto dai precedenti articoli 6 e 7.

9. Qualora allo scadere del triennio previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 204, non siano stati nominati almeno tre professori ordinari di ruolo, si procede ugualmente all'elezione del rettore ed alla costituzione del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione; in tal caso, il rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio ed i professori di prima fascia componenti il comitato di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

Art. 40.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, sono abrogate, con l'entrata in vigore dello statuto, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

93A0367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.E.L.» edile lettese, in Lettomanoppello

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1993 il sig. Mario Di Niro è stato nominato commissario liquidatore della socità cooperativa «S.C.A.E.L.» edile lettese, con sede in Lettomanoppello (Pescara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 31 luglio 1980, in sostituzione della sig.ra Fiorella Costrico, revocata.

93A0374

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla S.r.l. «Magazzini generali raccordati con silos da cereali» dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Novara.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 le autorizzazioni amministrative concesse alla società per azioni Magazzini generali raccordati con silos da cereali, con sede in Milano ed esercente un magazzino generale in Novara, via G. Visconti n. 18, sono state confermate a favore della società a responsabilità limitata Magazzini generali raccordati con silos da cereali.

93A0375

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 25 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 25 gennaio 1993

Dollaro USA	1460,94
ECU	1807,91
Marco tedesco	922,72
Franco francese	272,64
Lira sterlina	2260,37
Fiorino olandese	820,34
Franco belga	44,81
Peseta spagnola	13,026
Corona danese	240,01
Lira irlandese	2451,90
Dracma greca	6,901
Escudo portoghese	10,240
Dollaro canadese	1143,59
Yen giapponese	11,714
Franco svizzero	1005,67
Scellino austriaco	131,16
Corona norvegese	217,37
Corona svedese	205,33
Marco finlandese	275,39
Dollaro australiano	980,58

93A0424

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto «Istituto vescovile Antonio Graziani», in Bassano del Grappa, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992, registro n. 58 Interno, foglio n. 61, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione di culto «Istituto vescovile Antonio Graziani», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza).

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Seminario vescovile di Vicenza con atto pubblico in data 4 maggio 1989, n. 90951 di repertorio, per notaio Valerio Crispigni Manetti.

Forma oggetto della liberalità il complesso immobiliare «Collegio vescovile Graziani», sito in Bassano del Grappa (Vicenza), descritto nella perizia giurata 20-22 luglio 1983 del geometra Vasco Todaro e valutato L. 2.300.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza.

93A0372

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario della Madonna delle Grondici, in Panicale

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992, registro n. 58 Interno, foglio n. 60, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto del Santuario della Madonna delle Grondici, con sede in Panicale (Perugia).

93A0373

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

estetica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

chimica forestale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte contemporanea;

filosofia morale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lingue e letterature straniere:

glottologia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica applicata alle scienze biomediche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0407

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato per il conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»
(Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 42, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte relativa ai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dove è scritto «*Ciancretti* dott. Fabio», si legga «*Cianchetti* dott. Fabio».

93A0406

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300